



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Provvedimento n. 3

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DEI LAUREATI DAL TITOLO: "PROGETTO CHORA. LABORATORI DI ARCHEOLOGIA IN BASILICATA. CATALOGAZIONE E STUDIO MATERIALI ARCHEOLOGICI DI ETÀ CLASSICA DA RICERCHE ARCHEOLOGICHE (SCAVI E RICOGNIZIONI) IN BASILICATA" - responsabile Prof.ssa F. Sogliani

Scade il 15 luglio 2016 alle ore 13,00

IL DIRETTORE

- VISTO** il Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per il completamento della formazione scientifica dei laureati, emanato con D.R. n. 43 del 4 febbraio 2002;
- VISTA** il verbale del 20/05/2016 con il quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici ha deliberato l'indizione di un concorso per l'attribuzione di n. 1 (una) borsa di studio per il completamento della formazione scientifica dei laureati, della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo lordo complessivo di € 6.000,00 (euro seimila/00), comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione, nonché i titoli richiesti per l'ammissione al concorso;
- ACCERTATA** la disponibilità dei fondi, iscritti nel bilancio dell'Università sul cap. 3010601 - **UPB Progetto CHORA**

DISPONE:

Art. 1 - INDIZIONE

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 borsa di studio per il completamento della formazione scientifica dei laureati di II livello, da svolgersi presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dal titolo: ***"Progetto CHORA. Laboratori di archeologia in Basilicata. Catalogazione e studio materiali archeologici di età classica da ricerche archeologiche (scavi e ricognizioni) in Basilicata"*** - responsabile scientifico Prof.ssa Francesca Sogliani.

L'importo lordo della borsa è di € 6.000,00 (euro seimila/00) comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione. La durata della borsa è di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile. La sede di svolgimento delle attività sarà presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici sita presso il Polo di Matera dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

La borsa di studio verrà assegnata a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio, cui possono partecipare cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea e cittadini di Paesi Terzi, dell'uno e dell'altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione:

in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolo di studio: diploma di laurea in Lettere con indirizzo archeologico (V.O.)/Laurea specialistica/magistrale appartenente alla classe delle lauree specialistiche 2/S.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

- b) adeguata conoscenza della lingua straniera INGLESE
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, l'equipollenza dovrà essere riconosciuta in base alla normativa vigente

Art. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo (Allegato A) e sottoscritta dal candidato.

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore nonché il *curriculum vitae* e tutta la documentazione che il candidato intende presentare al fine della selezione.

La domanda deve essere indirizzata alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici - Università degli Studi della Basilicata – Via San Rocco, 3 – 75100 MATERA, e dovrà pervenire, pena l'esclusione, **entro le ore 13.00 del 15 luglio 2016.**

È fatto obbligo di indicare sulla busta (plico o simili) contenente la domanda la seguente dicitura:

“PROCEDURA SELETTIVA PER N. 1 BORSA DI STUDIO POST LAUREA: *“Progetto CHORA. Laboratori di archeologia in Basilicata. Catalogazione e studio materiali archeologici di età classica da ricerche archeologiche (scavi e ricognizioni) in Basilicata” – responsabile scientifico prof.ssa F. Sogliani.*

L'Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze e/o disguidi dipendenti da inesatta o mancata indicazione di tutti i dati necessari all'individuazione della selezione.

La domanda di ammissione alla selezione, può essere presentata secondo una delle modalità di seguito indicate **con esclusione di qualsiasi altro mezzo:**

- Spedita a mezzo raccomandata **al seguente indirizzo: Università della Basilicata – Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, Via San Rocco, 3 - 75100 Matera;**

In tal caso la domanda dovrà comunque pervenire entro il termine suindicato;

- per via telematica, mediante invio all'indirizzo PEC ssba@pec.unibas.it (secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica). La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Saranno pertanto escluse le domande inviate da casella di posta elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzate alla PEC ssba@pec.unibas.it o l'invio da PEC non personale. In caso di invio per via telematica, la domanda di partecipazione dovrà, inoltre, essere inviata in formato pdf non modificabile.

Per il rispetto del termine di scadenza NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE MA LA DATA DI ARRIVO PRESSO LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE. Pertanto non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate dai Regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 4 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi della normativa vigente (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

- a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta)
- b) codice fiscale;
- c) luogo e data di nascita;
- d) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti all'art. 2, specificando, per il titolo di studio, l'Ateneo presso il quale è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione (nel caso di titolo di studio conseguito all'estero, l'equipollenza dovrà essere riconosciuta in base alla normativa vigente);
- e) di avere adeguata conoscenza della lingua inglese;
- f) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
- g) cittadinanza posseduta;
- h) se cittadini italiani, di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadini stranieri di godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza o provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
- i) di godere dei diritti civili e politici;
- j) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero in caso contrario indicare le condanne riportate - comprese la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha emessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto o non menzione o i procedimenti penali pendenti;
- k) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett. d), del D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- l) preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla selezione;
- m) che non sussistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con il Responsabile scientifico o situazioni di incompatibilità, di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;
- n) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici o alla struttura ove si svolge la borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; di non aver mai fruito di borsa di studio conferita allo stesso titolo;
- o) di non essere titolare di altre borse di studio conferite allo stesso titolo e di non fruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, ad eccezioni di quelle utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione;
- p) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

I cittadini dei Paesi membri della U.E. devono:

- a) essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il cittadino della Repubblica, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;
- b) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

I soggetti portatori di handicap, ai sensi della Legge n. 104 del 05/02/1992, dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, **da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato** rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge suddetta.

I cittadini stranieri devono:

- a) essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il cittadino della Repubblica, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;
- b) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal candidato.

Ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – del D.P.R. 445/00 la sottoscrizione dell'istanza non è soggetta ad autenticazione, **ma all'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.**

Alla domanda il candidato dovrà allegare :

- Copia fotostatica di un valido documento d'identità;
- *Curriculum vitae*, debitamente sottoscritto, dove devono essere esplicitate tutte le attività svolte, le esperienze professionali;
- Documenti e titoli ritenuti utili ai fini della selezione;
- Elenco dettagliato di tutti i titoli e documenti presentati che il candidato ritiene utili ai fini della selezione; l'elenco, se redatto ai sensi dell'allegato modello B) al presente bando, varrà quale dimostrazione dei titoli stessi ai sensi del D.P.R. 445/00*;
- (per i candidati portatori di handicap) certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio attestante l'ausilio necessario e la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

* Quanto sopra va dichiarato analiticamente con indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata.

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine stabilito all'art. 3 del presente bando.

Per le pubblicazioni scientifiche, il candidato potrà allegare alla domanda una fotocopia unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) apposta in calce alla copia stessa

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi della normativa vigente.

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione.

L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

Gli interessati dovranno redigere le domande secondo lo schema allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli elementi in esso richiesti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati in occasione di altri concorsi, e/o a domande prodotte per più progetti di ricerca.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Ai candidati vincitori del concorso verrà data comunicazione al recapito indicato.

I candidati dovranno provvedere, a proprie spese, entro 60 giorni dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni; trascorso il periodo indicato, l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della suddetta documentazione.

Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito presso il quale desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative alla selezione e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – A tal fine il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.

Art. 5 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

Saranno escluse dalla selezione le domande dei candidati prive dei requisiti di ammissione, le domande illeggibili, le domande prive della copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, le domande prive della sottoscrizione e quelle pervenute oltre il termine su indicato. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con Provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti.

Art. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, nominata con Provvedimento del Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, sarà composta dal Responsabile scientifico e da altri due componenti designati dal Consiglio della Scuola di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 7 – PROVA DI ESAME E TITOLI VALUTABILI

I candidati saranno selezionati dalla Commissione che determinerà la graduatoria di merito sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio.

La Commissione, in sede di riunione preliminare, procederà a definire i criteri generali per la valutazione dei titoli e del colloquio, da formalizzare nei relativi verbali.

La valutazione dei titoli sarà resa nota agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede d'esame.

Il punteggio a disposizione della Commissione è di 100/100.

Il punteggio riservato ai titoli è 40/100. I titoli valutabili, purché attinenti alle attività del posto messo a selezione, sono i seguenti:

- 1) voto di laurea (**fino ad un massimo di punti 15**);
- 2) pubblicazioni attinenti all'argomento della borsa (**fino ad un massimo di punti 5**);
- 3) eventuali altri titoli utili ai fini del concorso: diploma di Specializzazione in Beni Archeologici (**fino ad un massimo di punti 10**);
- 4) documentata esperienza nel campo dello studio dei manufatti archeologici di produzione greca e indigena in Basilicata; documentata esperienza nel coordinamento di attività di Laboratorio di catalogazione di reperti archeologici; conoscenza ed documentata esperienza nel campo delle ricerche archeologiche sul terreno anche con mansioni di responsabilità (**fino ad un massimo di punti 10**).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Il punteggio riservato al colloquio è di 60/100.

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:

- 1) curriculum formativo e culturale del candidato
- 2) temi inerenti il titolo della borsa di studio
- 3) Catalogazione e studio materiali archeologici di età classica da ricerche archeologiche (scavi e ricognizioni) in Basilicata;

Nel corso del colloquio la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese.

Art. 8 – SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME

Alla scadenza della presente procedura, sarà reso disponibile esclusivamente per via telematica sul sito web dell'Università degli Studi della Basilicata – <http://www.unibas.it> **nella sezione Ricerca – “Borse di Studio Post Lauream”**, l'avviso con cui sarà reso noto l'elenco dei candidati ammessi ovvero l'eventuale rinvio della pubblicazione dell'avviso.

Mediante tale avviso sarà reso noto anche il calendario e la sede di svolgimento della prova.

I candidati ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento nelle date e presso la sede di esame secondo il calendario. **Non vi saranno convocazioni scritte.**

L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.

La Commissione giudicatrice immediatamente prima dell'inizio del colloquio, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo della sede di esame.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga una votazione di almeno 42/60.

Art. 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione formulerà e trasmetterà al Rettore la graduatoria degli idonei in ordine di merito. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio riportato dai candidati (titoli + colloquio). La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più candidati avrà precedenza in graduatoria il più giovane di età.

Sarà dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a selezione, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito della selezione, unitamente a quella dei vincitori della selezione, è approvata con Decreto Rettorale.

Art. 10 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI VINCITORI

Ai vincitori verrà data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio. Entro il **termine perentorio di 8 (otto) giorni** dal ricevimento della predetta comunicazione, il vincitore sarà invitato a presentare **dichiarazione di accettazione**, senza riserva, della borsa medesima.

L'assegnatario della borsa dovrà produrre anche una fotocopia del proprio codice fiscale.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti da parte dell'Università degli Studi della Basilicata, a idonei controlli, circa la veridicità degli stessi, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 – DECADENZA

L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto o che non osservi tutte le disposizioni di cui al presente bando, sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa. In caso di rinuncia espressa o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

tacita da parte dell'assegnatario o di decadenza dal godimento del beneficio per le cause di cui al precedente articolo, la borsa, per il restante periodo, sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 12 – NORME GENERALI

Al borsista è fatto divieto di svolgere attività didattiche. Ciascun borsista ha l'obbligo di frequentare pena la decadenza - le strutture universitarie di cui all'art. 1, al fine di compiere l'attività cui la borsa è finalizzata ed è tenuto ad osservare le norme statutarie. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione professionale del borsista.

Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni, verranno consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dal D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni.

La borsa di studio non è cumulabile con altre borse conferite dallo Stato o da Enti pubblici o soggetti pubblici o privati.

In particolare non sono cumulabili con le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato e con i contratti di formazione specialistica; gli iscritti a un corso di dottorato che non siano titolari di borsa o di contratto di apprendistato, possono usufruire delle borse di cui al presente bando a condizione che il collegio dei docenti del corso esprima parere favorevole.

Il loro godimento è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico, con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato (fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni), con contratti stipulati con l'Università della Basilicata a qualunque titolo.

Chi ha già usufruito di un tale tipo di borsa di studio (post laurea) non può usufruirne una seconda volta. La borsa di studio non dà luogo a trattamento previdenziale. Il godimento della borsa di studio non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato al solo addestramento alla ricerca scientifica del borsista e pertanto non è suscettibile di valutazione ai fini della carriera giuridica ed economica né di riconoscimento automatico ai fini previdenziali.

Al borsista non è consentita la partecipazione a gruppi e a progetti di ricerca (Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, co.5).

I borsisti fruiranno, a cura e spese dell'Università, dell'assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività svolta quali borsisti

Art. 13 – TRATTAMENTO ECONOMICO

La borsa di studio di cui al presente bando è della durata di 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabili, e decorrerà dalla data di inizio comunicata dal Responsabile scientifico.

L'importo della borsa, come specificato all'art.1, sarà erogato in sei rate mensili posticipate, che verranno corrisposte il 25 di ogni mese, previa dichiarazione del Responsabile scientifico, dalla quale risulti che il borsista frequenta regolarmente le strutture universitarie e che attende con regolarità alle attività cui la borsa è finalizzata.

Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Sig. Giovanni Marvulli (Tel. 0835/1971427).

Art. 15 - NORMA DI RINVIO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al "Regolamento per l'assegnazione di borse di studio per il completamento della formazione scientifica di laureati", emanato con D.R. n. 43 del 4 febbraio 2002.

Art. 16 - PUBBLICAZIONE

Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di ammissione è disponibile sul sito Web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: <http://www.unibas.it>. **alla voce: Borse di studio Post Lauream.**

Art. 17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 31/12/1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Basilicata per i fini istituzionali - e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell'eventuale procedimento di stipula del contratto individuale di lavoro.

Matera, 23 giugno 2016

F.to: IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

Prof.ssa Francesca SOGLIANI